

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: [Convenzione con Cooperativa Papa Giovanni XXIII per accoglienza
soggetti disabili gravi in Centri Diurni Socio-Educativo-Riabilitativi. Periodo
01.01.2013 – 31.12.2013]**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RICHIAMATA la determina n. 397/ASURDG in data 17.05.2013 ad oggetto “Preso d’atto della DGRM n. 689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano”

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario ~~e del Direttore Amministrativo, ciascuno~~ per quanto di ~~rispettiva~~ competenza

- D E T E R M I N A -

1. Stipulare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la convenzione il cui schema allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, con il Comune di Ancona e con la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII di Ancona per l’accoglienza presso il Centro Diurno di n. 27 assistiti in condizione di grave disabilità per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2013.
2. Prendere atto che l’onere annuo posto a carico della AV2 riguarda esclusivamente il costo delle prestazioni sanitarie per assicurare l’assistenza prevista dalla convenzione a n. 27 ospiti del Centro Diurno “Papa Giovanni XXIII” residenti nel Comune di Ancona
3. Considerare che ai sensi della DGRM 1798/2012, relativa alla gestione provvisoria del budget 2013, l’importo degli oneri sostenuti nell’anno 2012 viene decurtato del 2% e, quindi, da €. 239.237,57 (importo comprensivo di iva al 4% anno 2012) viene fissato, per l’anno 2013, in €. 234.452,82 (IVA compresa)
4. Prendere atto, altresì, che la spesa complessiva a carico della AV2 sarà imputata sul conto economico 0505090107 acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone anziane e disabili, centro di costo 0722927, del bilancio 2013, sezionale AV2.
5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Incaricare il Distretto Centro di Ancona della AV2 di trasmettere al Servizio Servizi Sociali del Comune di Ancona copia del presente atto per i provvedimenti di competenza.

8. Demandare al Servizio Contratti del Comune di Ancona la cura delle formalità necessarie per la stipula della convenzione di cui al presente atto.

Ancona, sede legale ASUR,

IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT. ALESSANDRO MARIM

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. GIANNI GENGA

La presente determina consta di n.17 pagine di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Area Vasta n. 2 Distretto di Ancona Centro)

□ **DISPOSIZIONI NORMATIVE E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO**

L.R. n. 43 del 05.11.1988
Delibera del Consiglio Regione Marche n. 105 del 03.12.1996
Deliberazione amministrativa Regione Marche n. 306 dell'01.03.2000
L.R. n. 20 del 06.11.2002
Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 97 del 30.06.2003
Circolare Presidenziale n. 1/1992
Legge 328/2000
Regolamento Regionale n. 1 del 25.02.2004
DGRM 665 del 20.05.2008 "Criteri di compartecipazione alle spese tra gli enti e soggetti interessati per la gestione di comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi".
DGRM 449 del 15.03.2010: "Gestione di Comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi – Criteri e disposizioni attuative".
DGRM n. 23 del 21.01.2013

PRESUPPOSTI DI FATTO E MOTIVAZIONI GIURIDICHE

La Legge 104/1992 prevede, all'art. 8, che l'inserimento e l'integrazione sociale della persone disabile si debba realizzare anche mediante l'istituzione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate che abbiano assolto l'obbligo scolastico e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa".

Nell'ambito degli accordi intercorsi tra la ex Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7, oggi Area Vasta n. 2 (AV2), ed il Comune di Ancona, si è provveduto a concretizzare un intervento comune volto alla realizzazione di una rete di residenze/Centri Diurni per soggetti non autosufficienti portatori di

handicap, attraverso una gestione integrata dei servizi che contempla l'erogazione di prestazioni a rilievo sanitario di competenza della ex Zona Territoriale n. 7 di Ancona.

L'assicurazione di una idonea assistenza presso i Centri Diurni costituisce impegno primario delle Aree Vaste, così come ribadito dal Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali (Deliberazione Amm.va Regione Marche n. 306 dell'01.03.2000), e questo livello di assistenza è oggetto di un costante processo di miglioramento ed espansione in quanto assicura agli utenti un miglior livello assistenziale.

Caratteristica principale del Centro Diurno è proprio quella di offrire accoglienza in regime semiresidenziale a quei disabili che vivono in famiglia e che, nella frequenza del Centro, trovano una continuità di assistenza garantita.

D'altronde già la Legge Regionale n. 43 del 05.11.1988, all'art. 23 – comma 4 -, emanava disposizioni circa l'assicurazione, da parte delle USL, oggi Aree Vaste, dell'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie necessarie a favore degli utenti ospiti dei presidi semi-residenziali.

La Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede, tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali, la realizzazione di centri socio-riabilitativi, delle comunità alloggio e dei servizi di accoglienza per i disabili privi di sostegno familiare.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII CHE OPERA PER L'ASSISTENZA A PERSONE CON GRAVI DISABILITA'

Già dal 2003 la ex Zona Territoriale n. 7 di Ancona provvedeva alla garanzia delle prestazioni sanitarie agli ospiti del Centro Diurno "Papa Giovanni XXIII" di Ancona.

La Regione Marche ha nel tempo più volte ribadito la necessità di garantire agli ospiti disabili delle strutture semi residenziali, gli interventi socio-sanitari finalizzati al mantenimento ed al recupero della capacità di autonomia della persona e al sostegno alle famiglie ed ha sempre considerato necessario, altresì, garantire la continuità dei servizi di assistenza presso la rete di strutture per disabili rivolte ad ospitare pazienti portatori di handicap non autosufficienti o parzialmente autosufficienti in grave condizione di disagio fisico e sociale.

Le prestazioni sanitarie assicurate ai pazienti ospiti che verranno assicurate con questa convenzione, sono analoghe a quelle assicurate negli anni scorsi con altre convenzioni di medesimo contenuto. La tempistica del fabbisogno assistenziale rivolto agli ospiti della struttura, viene riconosciuto e concordato in occasione di incontri preliminari tra il Servizio Servizi Sociali del Comune di Ancona e i preposti Uffici della AV2 e relativo alle prestazioni sanitarie da assicurare agli assistiti.

Gli ospiti, in quanto cittadini italiani residenti nel Comune di Ancona, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e presso il Centro Diurno fruiscono di prestazioni sanitarie che il Servizio assicura nell'ambito dei LEA. La AV2 rimborsa alla Cooperativa Sociale la spesa sostenuta dal Centro per l'assistenza sanitaria prestata agli ospiti che, comunque, avrebbero fruito delle medesime prestazioni presso il proprio domicilio.

L'onere di spesa a carico della AV2, quindi, si riferisce alla quantificazione dei costi per assicurare le prestazioni sanitarie che la Struttura sosterrà a favore degli ospiti, e che saranno poi oggetto di rimborso da parte della AV2. I familiari degli assistiti versano direttamente alla Cooperativa Sociale la quota per il confort alberghiero e il Comune di Ancona sostiene le spese per le prestazioni di natura sociale. La AV2 effettua un rimborso delle spese sostenute dalla struttura per assicurare l'assistenza infermieristica, riabilitativa e di igiene alla persona.

I responsabili del Centro Diurno "Papa Giovanni XXIII" concordano con i familiari degli ospiti e con i Responsabili del Comune di Ancona e della AV2 i periodi di chiusura del Centro in ossequio alle

disposizioni vigenti in materia. Durante questi periodi di chiusura le famiglie sono adeguatamente supportate sia dal Comune di Ancona che dalla AV2 attraverso l'offerta dei servizi di propria competenza. Ad esempio nel corso dell'intero anno, compreso il periodo estivo, è attivo presso la AV2 sede di Ancona, il Servizio ADI – Assistenza Domiciliare Integrata - che assicura a domicilio del paziente l'assistenza infermieristica, riabilitativa e di igiene alla persona necessaria.

La richiesta di accoglienza presso Centri Diurni è costantemente in aumento; a tutt'oggi risultano ancora collocate in lista d'attesa delle richieste di primo accesso in Centri Diurni per disabili; tali richieste sono già state già favorevolmente valutate dalla Commissione integrata Comune /AV2.

Occorre anche considerare che nel territorio comunale, a tutt'oggi, la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII è l'unico soggetto presente autorizzato, ai sensi della L.R. 20/2002, in grado di offrire una struttura diurna socio-assistenziale per disabili gravi. Inoltre, la Cooperativa in argomento, ha assolto negli anni scorsi regolarmente e positivamente agli obblighi di cui alle precedenti convenzioni stipulate con la ex ZT7 garantendo idonea organizzazione e adeguata gestione dei Centri Diurni "A" e "B" sotto il profilo assistenziale, educativo e riabilitativo come verificato dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta dell'AV2.

Pertanto, si ritiene necessario stipulare anche per il 2013 una convenzione con la Cooperativa sociale "Papa Giovanni XXIII" al fine di continuare ad assicurare in regime semiresidenziale le prestazioni educative, riabilitative ed assistenziali a favore dei disabili gravi residenti nel Comune di Ancona.

Il Direttore dell'ASUR Marche, con proprio atto n. 25851 del 09.12.2011, ha provveduto a delegare il Direttore della AV2 alla sottoscrizione di un Accordo di Programma con il Comune di Ancona, con validità 2011/2013, che prevede anche il convenzionamento con la Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII, per l'accoglienza di soggetti disabili gravi in Centri Diurni Socio-Educativo-Riabilitativi.

RIPARTIZIONE ONERI DI RIMBORSO

Si ricorda preliminarmente che, nell'ambito dell'applicazione di quanto previsto dalla Giunta Regione Marche con Delibera n. 1798/2012, relativa alla gestione provvisoria del budget 2013, l'ASUR provvede ad applicare la riduzione del 2% sull'importo relativo all'anno 2012 per cui la somma massima complessiva erogata nell'anno 2013 avverrà fino alla concorrenza massima di €. €. 234.452,82 (€. 239.237,57 oneri sostenuti nel 2012 – il 2%).

Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico della ASUR/AV2 Sede di Ancona che ammonta ad €. 36,04 (esclusa IVA) devono intendersi ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.

Le prestazioni sanitarie assicurate ai pazienti ospiti che verranno garantite con la convenzione oggetto del presente atto, sono del tutto analoghe a quelle assicurate nello scorso anno e si caratterizza con la presenza delle seguenti figure professionali:

- n. 1 Responsabile della Struttura con azione di coordinamento – Pedagoga
- n. 18 unità addetti alla riabilitazione – educatori – operatori di base
- n. 1 Psicologo
- n. 1 addetto alla segreteria, contabilità e gestione del personale
- n. 5 addetti agli affari generali e servizi generici

* il personale addetto alla riabilitazione e all'assistenza diretta copre il servizio nelle 10h.

Ciascun assistito, inoltre, versa la quota alberghiera pari ad €.9 pro die.

La tempistica del fabbisogno assistenziale rivolto agli ospiti della struttura, viene riconosciuto e concordato in occasione di incontri preliminari tra il Servizio Servizi Sociali del Comune di Ancona e i preposti

Uffici della AV2 sede operativa di Ancona e relativo alle prestazioni sanitarie da assicurare con l'ausilio di operatori addetti all'igiene della persona, infermieri e terapisti della riabilitazione.

Gli ospiti, in quanto cittadini italiani residenti nel Comune di Ancona, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e presso la Residenza fruiscono di prestazioni sanitarie previste nei LEA. La AV2 rimborsa alla Cooperativa Sociale la spesa sostenuta dal Centro per garantire l'assistenza sanitaria agli ospiti secondo le modalità previste dalla convenzione.

L'onere di spesa a carico della AV2, quindi, si riferisce alla quantificazione dei costi per assicurare le prestazioni sanitarie che la Struttura sosterrà a favore degli ospiti, e che saranno poi oggetto di rimborso da parte della AV2. I familiari degli assistiti versano direttamente alla Cooperativa Sociale la quota per il confort alberghiero e il Comune di Ancona sostiene le spese per le prestazioni di natura sociale. La AV2 effettua un rimborso delle spese sostenute dalla struttura per assicurare l'assistenza infermieristica, riabilitativa e di igiene alla persona.

Preso atto che il Comune di Ancona con Delibera di Giunta n. 434 del 13.12.2011 ha approvato l'Accordo di Programma con l'AV2 nel quale rientra anche la presente convenzione e, con Determinazione del Dirigente del Servizio Servizi Sociali n. 2599 del 24.12.2012 ha provveduto ad approvare lo schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

PER QUANTO SOPRA ARGOMENTATO

PROPONE


1. Stipulare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la convenzione il cui schema allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, con il Comune di Ancona e con la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII di Ancona per l'accoglienza presso il Centro Diurno di n. 27 assistiti in condizione di grave disabilità per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2013.
2. Prendere atto che l'onere annuo posto a carico della AV2 riguarda esclusivamente il costo delle prestazioni sanitarie per assicurare l'assistenza prevista dalla convenzione a n. 27 ospiti del Centro Diurno "Papa Giovanni XXIII" residenti nel Comune di Ancona
3. Considerare che ai sensi della DGRM 1798/2012, relativa alla gestione provvisoria del budget 2013, l'importo degli oneri sostenuti nell'anno 2012 viene decurtato del 2% e, quindi, da €. 239.237,57 (importo comprensivo di iva al 4% anno 2012) viene fissato, per l'anno 2013, in €. 234.452,82 (IVA compresa)
4. Prendere atto, altresì, che la spesa complessiva a carico della AV2 sarà imputata sul conto economico 0505090107 acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone anziane e disabili, centro di costo 0722927, del bilancio 2013, sezionale AV2.
5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Incaricare il Distretto Centro di Ancona della AV2 di trasmettere al Servizio Servizi Sociali del Comune di Ancona copia del presente atto per i provvedimenti di competenza.
8. Demandare al Servizio Contratti del Comune di Ancona la cura delle formalità necessarie per la stipula della convenzione di cui al presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente Resp.le U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale

(Dott.ssa S. Opantini Mariani)



Il Responsabile dell'Istruttoria
Dr.ssa Maria Angela Daretti



Il Direttore del Distretto di Ancona Area Vasta n. 2 attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne propone l'adozione al Direttore Generale. Attesta inoltre che la spesa di €. 234.452,82 (IVA compresa) trova copertura economica nel budget dell'UO Area Vasta n. 2 – Sede Operativa di Ancona Distretto Centro per l'anno 2013 e comunque trattasi di spesa già compresa nel budget anno 2012.


Il Direttore Distretto di Ancona
(Dr.ssa Patrizia Balzani)




I Dirigenti della UO Controllo di Gestione e UO Gestione Risorse Economico Finanziarie

Le sottoscritte dichiarano che il costo derivante dall'adozione del presente atto verrà imputato al conto economico 0505090107 acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone anziane e disabili del bilancio 2013 sezionale Area Vasta 2.

Il Dirigente UO
Controllo di Gestione
(Dott. ssa Maria Letizia Paris)



Il Dirigente UO
Gestione Risorse Economico Finanziarie
(Dott.ssa Antonella Casaccia)



- ALLEGATI -

n. 1 Schema di convenzione

ATTO DI CONVENZIONE

OGGETTO: convenzione per l'accoglienza e l'inserimento di n. 27 soggetti in situazione di grave disabilità nei Centri Diurni socio-educativo-riabilitativi "A" e "B" di cui è titolare la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII - periodo 1.1.2013 – 31.12.2013

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge

TRA

il Comune di Ancona, nella persona del Direttore dell'Area Servizi per la Persona e la Famiglia Dr. Ciro del Pesce nato a Maniago (PN) il 16.11.1954,, domiciliato per l'ufficio in Ancona Piazza XXIV Maggio 1, nella sua qualifica di Dirigente del Settore Politiche Sociali ed Educative, giusta decreto sindacale del 28 gennaio 2011, nell'ambito delle competenze attribuitele dal vigente Regolamento del Comune di Ancona per l'organizzazione della Dirigenza, ed in virtù del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lettera c) D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto del Comune di Ancona, dell'art. II del vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Ancona ed in attuazione della determinazione dirigenziale del 10.01.2011 n. 56.

E

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 2 – sede legale di Ancona via Caduti del Lavoro 40, – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore Generale e Legale Rappresentante Dottor Piero Ciccarelli (di seguito denominata Area Vasta n. 2) nato a Macerata il 26.04.1950, domiciliato per la carica presso la sede Amministrativa dell'Area Vasta n. 2 – Via Marconi, 9 - 60044 Fabriano- insediato con determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto "Continuità gestionale dell'Area Vasta 2 di Fabriano – determinazioni";

E

la Cooperativa "Papa Giovanni XXIII"(cod. ORPS 600225), avente sede in Ancona - Piazzale Camerino n. 3/A, costituita con atto n. 16724 rep. N. 23462 del 26.10.95, iscritta al Registro Regionale delle Cooperative Sociali Sezione A con decreto n. 233 del 6.8.96 - C.F. 93058460424, P.IVA n. 01427250426 rappresentata da Sbarbati Don Giancarlo, nato a Ripe San Giusto il 2.1.44 e residente in Ancona Piazzale Camerino n. 3, C.F. SBRGCR44A02H323N, il quale interviene al presente atto in qualità di presidente e legale rappresentante;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente atto è l'accoglienza e l'inserimento di n. 27 soggetti in situazione di grave disabilità nei Centri Diurni socio-educativo-riabilitativi "A" e "B", di seguito denominati Centri, di cui è titolare la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII.

Le strutture possiedono i requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente come da autorizzazione all'esercizio n. 1 e n. 2 del 27/9/2005 rilasciata dal Comune di Ancona alla Cooperativa "Papa Giovanni XXIII" quale titolare delle medesime strutture.

I Centri sono gestiti dalla Cooperativa Papa Giovanni XXIII nel rispetto della presente Convenzione, del Regolamento comunale e delle norme regionali in vigore.

Le ammissioni e le dimissioni dai Centri diurni, relativamente ai 27 posti oggetto della presente convenzione, sono disposte dal Settore Politiche Sociali ed Educative del Comune di Ancona, previo giudizio di ammissibilità emesso dall'apposita Commissione integrata ASUR/AV2 di Ancona e Comune, sentito il Responsabile della struttura, nel rispetto della lista di attesa ed in applicazione del Regolamento comunale in vigore.

Art. 2- Sede

Il servizio si svolge all'interno dell'immobile ubicato in Via Madre Teresa di Calcutta n. 1 (ex Via Cupa di Posatora) concesso in diritto di superficie dal Comune di Ancona alla Fondazione "Il Samaritano". I locali sono adibiti a Centri socio-educativo-riabilitativi secondo quanto previsto dalla L.R. Marche 6.11.2002n. 20, dal Regolamento regionale 25.2.2004 n.1 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica. In particolare il Centro diurno mira a:

- a) sostenere ed integrare il compito della famiglia nell'assistenza, educazione e rieducazione funzionale della persona disabile;
- b) migliorare la qualità della vita del soggetto;
- c) favorire l'integrazione sociale;
- d) offrire spazi di riabilitazione specifica e percorsi di attività educative, occupazionali e formative sulla base del progetto educativo personalizzato (PEP);
- e) avviare i fruitori allo svolgimento delle azioni quotidiane di gestione di sé nell'ambiente di vita, al fine di limitare la dipendenza e prevenire il ricorso a strutture residenziali.

Art. 4 – Ricettività e utenza

La presente convenzione disciplina l'accoglienza massima complessiva di 27 utenti. Gli utenti sono suddivisi tra i due Centri diurni tenuto conto della capacità ricettiva massima prevista dalla normativa regionale. E' prevista la possibilità che alcuni posti siano utilizzati da più utenti ammessi al servizio a tempo parziale (mattino o pomeriggio - massimo 3,30 ore giornaliere senza fruizione del pranzo o 4,30 ore giornaliere con fruizione del pranzo). In caso di frequenza a tempo parziale non viene garantito il trasporto da e per la struttura. La frequenza a tempo parziale è motivata dal progetto individualizzato o dalla presenza di lista di attesa.

I Centri accolgono soggetti con grave deficit psico-fisico e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

Per l'eventuale ammissione di soggetti non residenti nel Comune di Ancona, a copertura degli ulteriori posti disponibili non compresi nella presente convenzione, la Cooperativa richiederà il parere favorevole della Commissione di cui al precedente art. 1.

Art. 5 - Funzionamento

Il servizio ha carattere permanente e funziona per 48 settimane nell'arco dell'anno solare e per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

I periodi di chiusura si verificano di norma nel mese di agosto e durante le vacanze natalizie e pasquali, salvo eventuali chiusure straordinarie in altri periodi, per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate all'Amministrazione, agli ospiti e alle loro famiglie. I periodi di chiusura vengono preventivamente concordati con il responsabile comunale.

Art. 6 – Organizzazione, gestione e compiti a carico della Cooperativa

La Cooperativa provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economica-aziendale, a gestire le strutture in conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.. In particolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 9, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV2 di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con i servizi distrettuali comunali e l'Unità Multidisciplinare Adulti della ASUR/AV2 di Ancona;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale in vigore;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune e trasmettere i risultati al Comune e alla AV2 di Ancona;
- g) istituire e garantire il funzionamento del Comitato Mensa;
- h) presentare annualmente al Comune ed alla AV2 di Ancona una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo-riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.

La Cooperativa, altresì, provvede:

- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti come previsto al successivo art. 12 .

Art. 7 – Obblighi del Comune

Il Comune provvede:

- a) alla vigilanza ed alla valutazione dell'attività complessiva della struttura ed alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni in relazione al progetto di gestione, ai singoli PEP ed alle linee di programma concordate;

- b) alla verifica e al controllo delle prestazioni e del funzionamento attraverso sopralluoghi, visite periodiche, riunioni e fogli di presenza degli ospiti;
- c) ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

Art. 8 – Obblighi della AV2 di Ancona

La Area Vasta n. 2 Sede Operativa di Ancona provvede:

- a) ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- b) alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PEP per quanto di competenza dell'UMEA;
- c) ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi;

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

Art. 9 - Prestazioni

Nei Centri diurni la Cooperativa assicura le seguenti prestazioni:

- a) servizi generali e mensa;
- b) assistenza socio-sanitaria alla persona;
- c) educative;
- d) formative e di animazione;
- e) trasporto;
- f) coordinamento della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero e una merenda predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari. Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilitazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni formative e di animazione consistono in:

- attività di tipo produttivo e artigianale che si articolano nell'approccio ad attività pratiche e manuali e nella realizzazione di manufatti con simulazioni di attività produttive, prevedendo una rotazione che limiti la staticità del lavoro e favorisca la generalizzazione degli apprendimenti;
- attività ricreative, espressive e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tempo e a tema.

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il servizio trasporto non è garantito per i fruitori a tempo parziale.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

Art. 10 - Organico e quantità delle prestazioni

Per l'attuazione delle prestazioni e dei servizi descritti al precedente art. 9, la Cooperativa si impegna a garantire l'organico del personale in relazione al monte ore minimo settimanale sotto specificato.

<u>Figura professionale</u>	<u>Ore settimanali complessive</u>
- Op. socio-san. (tutelare)	102,50
- Educatore (operatore H)	232,5
- Animatore/esperti lab.(*)	15
- Coordinatore responsabile	18
- Cuoco	(**)
- Autista	(**)
- Ausiliario	(**)

(*) figure a rotazione per attività a tema e a tempo

(**) il numero e l'orario settimanale verrà definito dalla Cooperativa per garantire le prestazioni necessarie al regolare e buon funzionamento del servizio

Il numero delle unità lavorative e delle ore giornaliere deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio e può essere adeguato dalla Cooperativa in relazione al numero ed ai bisogni assistenziali ed educativi degli ospiti, previa comunicazione ed autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Ancona, nel rispetto comunque dei requisiti minimi organizzativi previsti dalla normativa regionale in vigore (allegato A del Regolamento regionale n.1/2004 e s.m.i.).

Art. 11 - Personale

La Cooperativa è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e s.m.i.. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

La Cooperativa si impegna ad impiegare in modo continuativo e secondo le esigenze di servizio il proprio personale, individuando le unità facenti parte dell'organico suddivise tra fisse e sostitute. All'avvio dei servizi si impegna altresì a comunicare per iscritto al Comune di Ancona l'organico del personale specificando per ogni dipendente il monte ore settimanale e la decorrenza del servizio presso i Centri, i dati anagrafici e i titoli di studio e di servizio, allegando le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali.

In caso di sostituzione del personale nel corso della durata della convenzione, la Cooperativa trasmette, prima dell'assunzione, o contemporaneamente in caso di sostituzione immediata, una comunicazione scritta al Servizio Servizi Sociali specificando per ogni nuovo dipendente i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio e la decorrenza del servizio, allegando le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali.

Presso i Centri deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

Sarà cura della Cooperativa esporre in una bacheca, all'interno dei locali dei Centri, il calendario e gli orari di presenza di ciascun operatore.

L'utilizzo di volontari o tirocinanti va inteso come supporto al servizio e mai in sostituzione del personale in dotazione alla struttura.

Dotazione del personale

La Cooperativa deve dotare il personale del seguente corredo:

- pass di riconoscimento appuntato in maniera visibile sulla divisa, contenente: cognome, nome, fotografia e ditta di appartenenza;
- divisa idonea, composta da: capi di vestiario diversi a seconda della mansione svolta, zoccoli o scarpe idonei, cuffia (solo per gli addetti alla cucina e al servizio al tavolo), guanti sterili ed ogni altro materiale di cui gli stessi operatori indichino la necessità.

Obblighi della Cooperativa nei confronti del personale

La Cooperativa si impegna ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi regionali nei confronti dei propri dipendenti ed alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori

La Cooperativa si obbliga altresì ad applicare il contratto di lavoro e gli accordi regionali anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la Cooperativa anche qualora la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La Cooperativa si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente atto da parte del dirigente del Servizio Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Ancona, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Il dirigente comunale è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con il contratto in essere con il Comune.

Nulla è dovuto alla Cooperativa per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo, compreso lo sciopero dei dipendenti.

Art. 12 – Responsabilità e copertura assicurativa

La Cooperativa conduttrice dei Centri risponde verso terzi dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare dall'espletamento del servizio per fatto della Cooperativa medesima o dei suoi dipendenti e operatori, sollevando pertanto l'Amministrazione comunale e la AV2 di Ancona da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.

Ugualmente l'Amministrazione comunale e la AV2 di Ancona sono sollevate da ogni e qualsiasi responsabilità per disservizi nei confronti dell'utenza e comunque per qualsiasi causa connesse agli obblighi derivanti dalla gestione e dalla conduzione della struttura.

La Cooperativa deve pertanto provvedere ad adeguata copertura assicurativa per RCT in cui anche gli utenti del "Centro" devono essere considerati "terzi", con i seguenti massimali:

- danni a cose €. 750.000,00;
- danni a persone €. 1.000.000,00.

Copia di detta polizza sarà consegnata al Settore Politiche sociali ed educative del Comune di Ancona.

Art. 13 - Aggiornamento

Il personale della Cooperativa deve svolgere annualmente un congruo numero di ore di aggiornamento partecipando a corsi organizzati dalla Cooperativa medesima su argomenti all'uopo concordati con il Servizio Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Ancona e la Sede Operativa dell'AV 2, senza alcun onere per dette Amministrazioni.

Art. 14 - Lavoro di rete

La Cooperativa si impegna a svolgere un lavoro di ricerca orientato all'individuazione di una "rete di risorse" mirante a favorire dinamicità, flessibilità e vivacità di funzionamento della struttura e il suo inserimento nel contesto sociale.

Tale lavoro deve altresì favorire:

- accesso e partecipazione degli ospiti ad iniziative pubbliche e private esistenti sul territorio, privilegiando esperienze educative e ricreative esterne;
- accesso alla struttura da parte di giovani e adulti del quartiere che, in specifiche fasce orarie e con modalità preventivamente concordate, vogliono partecipare ad attività ricreative e socializzanti ivi promosse.

La eventuale attività di volontari afferenti a gruppi organizzati o a singoli soggetti, all'interno dei Centri, è organizzata e definita dalla Cooperativa che provvede alla valutazione di idoneità dei medesimi volontari.

La Cooperativa per i volontari, compresi i volontari del Servizio Civile, dovrà accendere adeguata assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 15 – Durata

La presente convenzione ha durata per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013.

Art. 16 – Retta e liquidazioni

Il costo della retta complessiva giornaliera pro-capite a posto occupato è fissato in € 70,91 (IVA 4% esclusa) di cui:

- **quota giornaliera a)** per prestazioni sanitarie a carico della ASUR/Area Vasta 2 € 36,04 fino alla concorrenza massima anno 2012 di € 230.036,12 IVA al 4% esclusa ;
- **quota giornaliera b1)** per prestazioni sociali a carico del Comune € 27,57;

- **quota giornaliera b2)** per prestazioni sociali a carico dell'ospite € 7,30.
Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico della ASUR/Area Vasta n. 2 Sede Operativa di Ancona devono intendersi ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.
La quota giornaliera a carico dell'ospite potrà subire variazioni nel periodo di validità della convenzione in caso di diverse ed eventuali determinazioni stabilite dall'Amministrazione comunale.

Il pagamento della **quota a)** a carico della ASUR/Area Vasta 2, fino all'ammontare complessivo annuale di €. 234.452,82

- viene sospeso dal primo giorno di assenza nel caso di ricovero temporaneo presso struttura residenziale o di ricovero in struttura ospedaliera;

- viene effettuato a quota intera fino al 7° giorno di assenza;
- viene ridotto del 25% dall'8° giorno di assenza continuativa.

Il pagamento della **quota b1)** a carico del Comune:

- viene sospeso dal primo giorno di assenza nel caso di ricovero temporaneo presso struttura residenziale;
- viene effettuato a quota intera fino al 7° giorno di assenza;
- viene ridotto del 25% dall'8° giorno di assenza continuativa.

In caso di frequenza a **tempo parziale** il pagamento della **quota b2)** verrà effettuato nella misura del 50% in caso di frequenza senza consumazione del pasto e nella misura del 100% in caso di frequenza con fruizione del pasto.

In caso di assenza dell'utente che frequenta il Centro a tempo parziale, sulla quota B2 si applica la medesima riduzione prevista per la frequenza a tempo pieno.

La quota a carico degli utenti viene versata direttamente alla Cooperativa Papa Giovanni XXIII.

La Cooperativa è tenuta a segnalare al Comune assenze superiori a 30 giorni consecutivi per le conseguenti decisioni come da Regolamento in vigore.

La liquidazione delle quote a carico del Comune e della ASUR Area Vasta n. 2 Sede Operativa di Ancona viene effettuata dietro presentazione di fattura mensile riferita al numero degli ospiti ammessi nella Comunità e al numero dei giorni di presenza di ciascun utente. La fattura deve essere corredata del prospetto nominativo delle presenze giornaliere degli utenti e firmata dal Coordinatore della struttura. Il pagamento verrà effettuata entro 120 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio rispettivamente della ASUR/Area Vasta 2 e del Comune.

Il ritardo nei pagamenti non dà diritto alla Cooperativa di chiedere la corresponsione degli interessi di mora né lo scioglimento del contratto.

L'Amministrazione comunale e la ASUR/Area Vasta 2 hanno la facoltà di sospendere nella misura che riterranno opportuna la liquidazione delle fatture alla Cooperativa, qualora, diffidata, non provveda a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 17 – Valore presunto della convenzione

Il valore complessivo della convenzione per il periodo 01/01/2013 – 31.12.2013, è pari presumibilmente a complessivi € 467.155,08 (IVA al 4% esclusa) di cui €. 234.452,82 a carico dell'ASUR AV2.

Art. 18 – Adempimenti in materia antimafia (Legge 13 agosto 2010 n. 136)

I pagamenti in dipendenza della presente convenzione saranno effettuati ai sensi della Legge 13.08.,2010 n. 136 tramite bonifico su apposito C/C o C/C bancari/o o postale/i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici riporteranno il seguente codice identificativo gara (CIG): la cooperativa ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune e all'ASUR/area Vasta n., 2, comunque entro 7 giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto/i corrente/i di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il CF delle persone delegate ad operare su di esso/i.

E' fatto obbligo della cooperativa, a pena di nullità assoluta della presente convenzione, di osservare, in tutte le operazioni ad essa riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13.08.2010 n. 136.

Si conviene espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 13.08.2010 n. 136, che l'inadempimento della cooperativa agli obblighi previsti dall'art. 3 della sopra citata Legge comporterà la risoluzione di diritto della

presente convenzione. La comunicazione e la procedura per l'attivazione della suddetta clausola saranno avviate in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.

Art. 19 Cauzione

Si dà atto che a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, la Cooperativa ha prestato garanzia fideiussoria di € _____ pari al 5% del corrispettivo presunto annuale al netto dell'IVA mediante fidejussione bancaria n. _____ emessa da _____ che, in originale, si allega al presente contratto sotto la lettera ___ a formare parte integrante.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata qualunque cessione, in tutto o in parte, del contratto e dei servizi relativi salva espressa autorizzazione del Comune. La Cooperativa è responsabile di ogni conseguente danno e subisce quanto previsto al successivo art. 21, compresa la perdita della cauzione di cui al precedente art. 18. E' fatto altresì divieto alla Cooperativa di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla avvenuta esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 21 - Risoluzione della convenzione

Il Comune di Ancona e la AV2 di Ancona si riservano la facoltà di accertare in qualsiasi momento l'adempimento da parte della Cooperativa del regolare espletamento del servizio.

La Cooperativa è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione.

Eventuali infrazioni o inadempienze saranno contestate per iscritto dal Comune, con lettera raccomandata A.R., con fissazione del termine di 10 gg. perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine o dopo tre contestazioni fondate o infrazioni di particolare gravità, è facoltà dell'Amministrazione ritenere risolta la convenzione, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, anche prima della scadenza di cui al precedente art. 14.

Costituiscono ulteriori cause di risoluzione del contratto:

- la frode o la grave negligenza a danno dell'Amministrazione comunale o della AV2 di Ancona;
- l'ipotesi di cessione del contratto già prevista all'art. 19.

L'Amministrazione comunale e la AV2 si riservano comunque la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo qualora ripetutamente si verificano le ipotesi di cui al successivo art. 21 e in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile del Comune e/o della AV2, la Cooperativa non dia sicuro affidamento nella esecuzione del servizio.

In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Cooperativa, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione da parte del Comune, salvo il risarcimento del maggiore danno eventualmente subito dal medesimo, con eventuale rivalsa anche sui crediti della Cooperativa derivanti dal presente contratto, ovvero da altri contratti comunque in corso con il Comune.

Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla Cooperativa a mezzo lettera Raccomandata A.R.

Art. 22 – Penale

La Cooperativa, senza esclusione di eventuali conseguenze civili e penali, è soggetta a penalità da Euro 500,00 ad Euro 5.000,000 qualora:

- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio erogato;
- assicuri una presenza di operatori inferiore a quella prevista;

- non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
- impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio per gli utenti e danno del Comune;
- compia violazioni dei diritti degli utenti nonché svolga pratiche lesive della libertà e della dignità degli utenti.

In presenza degli atti o fatti di cui sopra i competenti uffici comunali e/o della Zona Territoriale n. 7 procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la Cooperativa a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.

Qualora il Centro non adempia a tale incombenza nel termine prefissato e non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, il responsabile del settore interessato disporrà l'applicazione della penale nella misura precedentemente indicata.

L'ammontare delle penali è addebitato, di norma, al momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture, ovvero sulla cauzione.

Art. 23 – Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Art. 24 - Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al regolamento comunale dei Centri diurni per disabili.

Art. 25 – Privacy

I dati contenuti nella presente convenzione ai sensi del D.lgs 30/06/2003 n.196, saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale. I rappresentanti legali della AV2 di Ancona e della Cooperativa dichiarano di aver ricevuto l'informativa ex art. 13 D.lgs 30/06/2003 n.196.

Art. 26 – Oneri del contratto

Tutte le spese contrattuali, dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata e senza diritto a rivalsa, sono a carico della Cooperativa.

Art. 27 – Nomina Responsabile Privacy

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2006 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con delibera del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Papa Giovanni XXIII "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Cooperativa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Ancona – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona,

Numero	86	Pag.
Data	24 FEB. 2014	17

Dr. Ciro Del Pesce
Direttore Area Servizi per la Persona e la Famiglia
Comune di Ancona

ASUR/ Area Vasta n. 2
Il Direttore

Per "Il Samaritano"
Cooperativa "Papa Giovanni XXIII"
Il Presidente e Legale Rappresentante
Sbarbati Don Giancarlo